



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 19 DEL 24-06-2025

OGGETTO: RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°17901/2024 □ PISCOPO M. C/ COMUNE DI CARINARO

L'anno duemilaventicinque addì ventiquattro del mese di Giugno, alle ore 17:00 nella nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .

Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	X	
SARDO GIUSEPPINA	X	
SGLAVO NICOLA	X	
ESPOSITO NICOLA	X	
BARBATO MARIAGRAZIA	X	
BARBATO RACHELE	X	
ZAMPELLA GIOVANNI	X	
MADONIA ASSUNTA	X	
PETRARCA PASQUALE	X	
DELLA VOLPE CONCETTA	X	
MORETTI MARIO	X	
MASI STEFANO	X	
TORINO ANNA	X	

Numero totale PRESENTI: 13– ASSENTI: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sentenza in oggetto, notificata in data 05/11/2024 che definisce una pretesa di risarcimento danni *ex art. 2051 c.c.* (responsabilità per custodia) da “insidie e trabocchetti” (in particolare, sinistri verificatisi a causa di buche stradali), nel giudizio istaurato dalla sig.ra Piscopo M., in relazione alla quale il Comune di Carinaro è tenuto al pagamento delle seguenti somme:

- di Euro 392,93 (come quantificata con nota dell’Avv. Berni prot. 4214 del 19/03/2025), a titolo di risarcimento dei danni in favore della danneggiata;
- di Euro 1.125,44, quantificati con pro-forma di fattura del legale di controparte, acquisita unitamente alla predetta prot. 4214/2025;

VISTO l’art. 194, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui gli enti locali, con deliberazione consiliare, riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;*
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;*
- d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*

RITENUTO di dover provvedere in merito al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio *ex art. 194, comma 1, lett.a, D.Lgs 267/00;*

OSSERVATO che la fattispecie concreta relativa al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive dell’A.G., è l’unica prevista dalla legge – tra i casi in cui si può riconoscere la legittimità di *debiti fuori bilancio* – che ha **natura meramente ricognitiva**: il Consiglio cioè deve solo “prendere atto”, fatta salva, ovviamente, la verifica di eventuali responsabilità per danno erariale, e consequenziali azioni di rivalsa. Infatti, ancorché debba affermarsi che il provvedimento del Consiglio Comunale costituisca l’unico strumento attraverso cui il debito da sentenza viene ricondotto al “sistema bilancio”, non può non osservarsi però, che i debiti derivanti da sentenze esecutive si distinguono da tutte le altre ipotesi *ex art.194*, in quanto la **valenza della delibera consiliare non può essere quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già esiste in virtù della statuizione del giudice, che non lascia alcun margine di valutazione al Consiglio**. In ogni caso, l’attivazione della procedura consiliare permane, ma con la sola **funzione di salvaguardare gli equilibri di bilancio**, e che sulla base di tali premesse *nulla quaestio* sui requisiti strutturali del debito da riconoscere, quali la certezza, la liquidità ed esigibilità;

DATO ATTO che la presente spesa trova copertura sul cap. 590.1 del bilancio di previsione 2025, finanziato con avanzo di amministrazione e.f. 2024, su attestazione del responsabile del servizio legale prot. 11 del 19/03/2025:

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49, comma 1, D.Lgs. 267/00 e quello dell'organo di revisione ai sensi dell'art.239 lett.b)-n°6 dello stesso TUEL

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Della Volpe – Moretti - Masi – Torino)

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art. 194 – comma 1 – lett. a) – del D.Lgs 267/2000, della legittimità del debito fuori bilancio relativo alla **Sentenza n°17901/2024 del Giudice di Pace di Napoli Nord**, in base alla quale il Comune di Carinaro è tenuto all'esborso della somma complessiva di **€ 1.518,37**;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'ufficio contenzioso la liquidazione della predetta somma da imputarsi al Cap. 590.1, così distinta:

- € 392,93 in favore della Sig.ra Piscopo M.;
- € 1.125,44 per spese legali in favore dell'Avv. Anna Berni;

DI DISPORRE l'invio di tutta la documentazione alla Procura generale della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Campania – *ex* art.23 comma 5, della legge 289/2002;

DI DICHIARARE la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con separata votazione espressa come per legge.

ESTRATTO PROCESSO VERBALE

O.D.G. (5):

RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO - SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI NORD N°17901/2024 – PISCOPO M. C/ COMUNE DI CARINARO

Presidente:

Il Presidente passa la parola al Vicesindaco

Sardo:

Chiede di poter fare un'unica relazione, anche per il punto 6 all'odg. Il Consiglio comunale autorizza che vengano accorpate le discussioni del punto 5 e 6 all'odg.

Relaziona, quindi brevemente sulle proposte, che riguardano il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio da sentenze ai sensi dell'art. 194, comma 1 lett. a) del Tuel, a definizione di atti di citazione per responsabilità ex art. 2051 c.c. (responsabilità per custodia) da "insidie e trabocchetti" (in particolare, sinistri verificatisi a causa di buche stradali). Il riconoscimento è un atto dovuto da parte del Consiglio trattandosi di sentenze esecutive.

Della Volpe:

afferma che resta la stessa questione del punto precedente, *quindi siano individuate le responsabilità!*

Sardo:

fa un'unica precisazione, dal 2019-2020 questo Ente ha provveduto a fare una polizza per coprire la responsabilità civile, quindi questi sono casi che vengono da periodi precedenti, ora man mano le sentenze di condanna tenderanno a diminuire per effetto della copertura assicurativa.

Masi:

chiede solo di riportare anche nel verbale il richiamo fatto prima della deliberazione 44/2019 della Corte dei Conti Puglia - che richiama altre deliberazioni della Corte dei Conti Puglia e Sicilia – che chiarisce il ruolo del consiglio comunale nel riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, che è quello di individuare le responsabilità. Quindi chiede alla maggioranza se intende individuare in questa sede le responsabilità.

Non vi è risposta.

Si passa alla votazione:

Per il punto 5 all'odg:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Della Volpe – Moretti - Masi – Torino)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Per il punto 6 all'odg:

Favorevoli: 9

Contrari: 4 (Della Volpe – Moretti - Masi – Torino)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[☒] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.

[☐] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.